



# COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

---

Seduta del 05-09-2018  
**Deliberazione della Giunta Comunale**

n. 361 del 05-09-2018

**OGGETTO:** PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO, IN VIA FRANCO CIRI N. 9. APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di Settembre alle ore 17:00, nella apposita sala, si è riunita la Giunta Comunale, convocata ai sensi del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale e alla quale risultano:

<b>N</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Presenze</b>
1	MISMETTI NANDO	SINDACO	Presente
2	BARBETTI RITA	VICE SINDACO	Presente
3	ANGELI GRAZIANO	ASSESSORE	Presente
4	FRANQUILLO MAURA	ASSESSORE	<b>Assente</b>
5	GRASSILLI CRISTINA	ASSESSORE	Presente
6	PATRIARCHI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente
7	SIGISMONDI ELIA	ASSESSORE	Presente

**PRESENTI: 6 - ASSENTI: 1**

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PAOLO RICCIARELLI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SINDACO DOTT. NANDO MISMETTI ed invita la Giunta all'esame dell'oggetto su riferito.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta redatta in data 27-07-2018 dal SERVIZIO URBANISTICA, che qui si intende integralmente trascritta;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni ivi contenute e pertanto di far propria la proposta presentata;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità contabile previsto dall'Art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli, validamente espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

1. Di dare atto, in merito al piano attuativo di iniziativa privata (con contestuale istanza di permesso di costruire), relativo alla ricostruzione di una porzione di edificio di civile abitazione nel centro storico del Capoluogo, in via Franco Ciri n. 9, proposto dai sig.ri Merlini Adriana e Guglielmi Gianfranco:

1.a dell'assenza di osservazioni da parte dei soggetti privati, pervenute durante il periodo di pubblicazione, come risulta dalla certificazione del Segretario Generale in data 21/06/2017;

1.b che è stata acquisita in data 09/03/2017 la verifica di carattere igienico sanitario, come previsto dall'articolo 56, comma 6, della citata legge regionale n. 1/2015, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con esito favorevole;

1.c che è stata acquisito in data 15/06/2018 dal *Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche* della Regione Umbria il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in merito alla compatibilità delle previsioni del piano con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato.

1.d che in esito alla richiesta dell'Ente (recante protocollo comunale n. n. 47754 in data 09/07/2018), il *Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche* della Regione Umbria, con nota acquisita a protocollo comunale n. 48949 in data 13/07/2018, ha ritenuto di convalidare il parere espresso in sede comunale nelle more dell'adozione del piano attuativo di che trattasi, come previsto dall'articolo 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990.

2. Di ritenere, stante la convalida di cui al precedente punto 1.d del parere espresso dall'Ente nel citato atto di Giunta Comunale n. 29/2017 di adozione del piano, di non procedere alla riedizione degli adempimenti fino ad ora espletati (in riferimento al procedimento per l'approvazione del piano attuativo in questione), e di conseguenza proseguire e completarne l'iter istruttorio.

3. Di approvare conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del Titolo III, Capo I, della legge regionale n. 1/2015, il piano attuativo individuato al precedente punto 1, e già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26/01/2017.

4. Di dare atto che gli elaborati costitutivi il piano attuativo di cui sopra, sottoscritto dal tecnico progettista ing. Paolo Battaglini, sono costituiti da:

- All. A - dati anagrafici e fiscali dei richiedenti e dei progettisti

- All. B - estratto del P.R.G.- stralcio planimetria catastale - stralcio planimetria catastale attuale

- All. C - documentazione fotografica

- All. D - relazione tecnica - dichiarazione di conformità
- All. E - normativa tecnica di attuazione
- All. F - documentazione comprovante il titolo ad intervenire
- All. G - scrittura privata tra proprietari confinanti
- Relazione e verifica di compatibilità idraulica
- Tav. 1 – stato attuale: piante piano terra, primo e coperture - sezioni e prospetti - planimetria generale - calcolo s.u.c. e volume
- Tav. 2 – progetto: piante piano terra, primo e coperture - sezioni e prospetti – planimetria generale - calcolo s.u.c. e volume e superficie utile
- Tav. 3 - progetto architettonico: planimetria generale con quote di riferimento- sezione AA
- Relazione geologica - relazione sulla modellazione sismica;

e che tali elaborati sono i medesimi rispetto a quelli già allegati alla deliberazione di adozione (e pertanto non allegati al presente provvedimento, bensì semplicemente richiamati), non essendo intervenute modificazioni a seguito di osservazioni o repliche dei soggetti privati.

5. Di stabilire, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 1/2015, che la validità del piano attuativo è fissata in dieci anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di approvazione, dalla quale decorre l'efficacia del medesimo.

6. Di confermare, in coerenza con quanto già stabilito nell'atto di adozione, che l'attuazione delle previsioni del piano attuativo in questione non sarà necessario procedere alla stipula di alcuna convenzione urbanistica, né di atto unilaterale d'obbligo, in quanto il piano non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione finalizzate all'attuazione del medesimo.

7. Di demandare all'Area Governo del Territorio, gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano attuativo in questione, ed in particolare quelli previsti dalla legge regionale n. 1/2015 secondo le procedure definite con la deliberazione della Giunta Regionale n. 657/2005, riguardanti:

7.a il deposito della presente deliberazione presso la Segreteria Comunale e la notifica della stessa a ciascun proprietario dell'immobile interessato dal piano (articolo 57, comma 1);

7.b l'invio della presente deliberazione, in estratto, alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R. (articolo 56, comma 18) nonché degli atti (in formato cartaceo ed, ove prescritto, in formato numerico georeferenziato) (articolo 252, commi 1 e 2).

INFINE, con separata ed unanime votazione validamente espressa nelle forme di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

^^^^

**SERVIZIO URBANISTICA**  
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

---

Proposta di Atto di Giunta

Alla Giunta

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione n. 7 del 07/03/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2018;
- la deliberazione n. 359 del 17/08/2017 con cui la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.) e il Piano della Performance (P.P.) per l'Anno 2017 e pluriennale 2017-2019, definitivamente rimodulato con deliberazione di Giunta Comunale n. 551 del 14/12/2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: "*Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell'Ente*";

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267/2000;

**PREMESSO** che con determinazione dirigenziale regionale 6 marzo 1999 n. 1409 è stato definitivamente approvato lo strumento urbanistico inerente il Centro Storico del capoluogo, in adeguamento all'allora vigente legge regionale 18 dicembre 1987 n. 55, che regola le trasformazioni fisiche e funzionali di rilevanza urbanistica relative al centro storico del Capoluogo, la cui disciplina è espressamente richiamata e fatta salva dal vigente strumento urbanistico generale comunale (denominato *PRG'97*);

**DATO ATTO**, quindi, che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 26/01/2017 è stato adottato il piano attuativo di iniziativa privata, relativo alla ricostruzione di una porzione di edificio di civile abitazione nel centro storico del Capoluogo, in via Franco Ciri n. 9, sottoscritto dal tecnico progettista ing. Paolo Battaglini (*pratica urbanistica 760*);
- la proposta progettuale prevede un intervento di ricostruzione di una porzione di edificio gravemente danneggiato dagli eventi bellici a seguito dei quali si sono verificati consistenti crolli negli anni 1943 – 1946, culminati con gli eventi sismici del 26/09/1997, ed interessa un immobile classificato dal sopra citato strumento urbanistico comunale come edificio con destinazione d'uso "prevalentemente residenziale", censito al Catasto Terreni al foglio 155 particelle 1-681-682-683;
- il procedimento per l'approvazione del piano in questione, pur essendo stato proposto in vigenza della legge regionale n. 11/2005, deve concludersi nel rispetto delle disposizioni di cui alla subentrata legge regionale n. 1/2015;

**VISTO** che:

- gli atti costituenti il piano in questione sono stati depositati presso gli uffici comunali, ed il relativo

avviso di deposito è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria n. 20 del 16/05/2017, come previsto all'articolo 56, comma 7, della citata legge regionale n. 1/2015;

- il medesimo avviso è stato inoltre reso pubblico, con gli estremi della pubblicazione sul B.U.R. di cui sopra, mediante inserimento dal 16/05/2017 al 24/05/2017 nell'Albo Pretorio comunale on-line, come previsto al medesimo comma 7;

- gli interessati hanno avuto la facoltà di presentare osservazioni entro otto giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R., come previsto dal comma 8, e pertanto questo primo termine è scaduto in data 24/05/2017;

- entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, gli interessati hanno avuto la facoltà di presentare brevi repliche, come previsto al comma 10, e pertanto questo secondo termine è scaduto in data 29/05/2017;

- durante la fase di pubblicazione sopra indicata non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti privati, e conseguentemente non vi sono repliche, come risulta dalla certificazione del Segretario Generale in data 21/06/2017, agli atti del fascicolo;

**DATO ATTO** che in merito al contenuto del piano è stata acquisita la verifica di carattere igienico sanitario, come previsto dall'articolo 56, comma 6, della citata legge regionale n. 1/2015, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in data 09/03/2017 con esito favorevole;

**CONSIDERATO** che:

- con il sopracitato atto di Giunta Comunale n. 29/2017, di adozione del piano attuativo di che trattasi, l'Ente aveva espresso in maniera favorevole il parere comunale previsto dall'articolo 56, comma 12, della citata legge regionale n. 1/2015, sulla compatibilità delle previsioni del piano in questione con le condizioni geomorfologiche del territorio, nonché in materia sismica, idraulica ed idrogeologica, ai fini dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, stanti le opportune valutazioni che ne costituivano il supporto tecnico di cui al parere del Servizio Ambiente, acquisito in data 26/06/2015, previa acquisizione di quello della Commissione comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio espresso in data 28/04/2015;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2018 (23 gennaio – 5 aprile 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 11/04/2018) ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 56, comma 3, della citata legge regionale n. 1/2015, nella parte in cui stabilisce "...che sono i Comuni, anziché l'ufficio tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei Comuni siti in zone sismiche...";

- l'illegittimità costituzionale di cui sopra è stata motivata dal contrasto con i principi fondamentali in materia di "governo del territorio" e di "protezione civile", contenuti nell'articolo 89 del decreto legislativo n. 380/2001, dove invece si stabilisce che il parere sugli strumenti urbanistici generali dei comuni siti in zone sismiche o in abitati da consolidare deve essere richiesto "...al competente ufficio tecnico regionale ... prima della delibera di adozione ... ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio...";

- a seguito della sentenza di cui sopra, con nota recante protocollo comunale 35583 del 29/05/2018 veniva richiesto al Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche della Regione Umbria di confermare (o eventualmente esprimere) il parere in materia geo-morfologica espresso dal Comune di Foligno con il citato atto di Giunta Comunale n. 29/2017;

- tale ufficio regionale competente, con nota acquisita al protocollo comunale n. 41106 in data 15/06/2018, ha espresso *parere favorevole, ai sensi dell'articolo 89 del DPR 380/01*, in merito alla compatibilità delle previsioni del piano con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche

e sismiche del territorio interessato;

- il Servizio Urbanistica della Regione Umbria, con nota acquisita al protocollo comunale n. 46121 in data 03/07/2018, ha segnalato la possibilità di utilizzare, su motivata richiesta del Comune, l'istituto della convalida del parere già espresso in sede comunale, ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990, limitatamente ai casi in cui nell'esame da parte del *Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche* non emergano nuovi elementi rispetto al parere già espresso in sede comunale;

- in base a quanto sopra riportato, con nota recante protocollo comunale n. 47754 in data 09/07/2018 veniva richiesto dall'ufficio di applicare al caso di specie l'istituto della convalida, come sopra identificato;

- in esito alla richiesta di cui sopra, il *Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche* della Regione Umbria, con nota acquisita a protocollo comunale n. 48949 in data 13/07/2018, ha ritenuto di convalidare il parere espresso in sede comunale nelle more dell'adozione del piano attuativo di che trattasi;

**RITENUTO**, quindi di poter proporre di non procedere alla riedizione degli adempimenti fino ad ora espletati (in riferimento al procedimento per l'approvazione del piano attuativo in questione), e di conseguenza proseguire e completarne l'iter istruttorio;

**CONSIDERATO** che:

- per il piano attuativo in questione, essendo conforme alle previsioni del PRG'97, le nuove disposizioni procedurali confermano l'adozione e l'approvazione da parte della Giunta Comunale;

- la validità del piano attuativo, per un termine non superiore a dieci anni, deve essere stabilita con la deliberazione di approvazione del medesimo, ai sensi dell'articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 1/2015;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 657/2005 sono stati approvati gli adempimenti regionali in materia di pubblicazione sul B.U.R. dei piani attuativi approvati, la cui efficacia decorre dalla pubblicazione medesima;

- le previsioni di cui al piano attuativo di che trattasi non comportano la realizzazione di alcuna ulteriore opera di urbanizzazione, primaria o secondaria, in aggiunta rispetto a quelle già esistenti (ad eccezione di eventuali modifiche degli allacci alle utenze private) e pertanto si ritiene di non dover stipulare alcuna convenzione urbanistica (né di atto unilaterale d'obbligo) per regolare i rapporti dei soggetti attuatori con l'Ente, né per regolare l'attuazione del piano, già precisata con le disposizioni previste all'interno del medesimo;

**VISTI**:

- le previsioni urbanistiche del vigente PRG'97 e del PRG del Centro Storico, nonché le relative normative attuative;

- la legge regionale 16 febbraio 2010, n. 12, recante "*Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni*", e successive modificazioni ed integrazioni;

- la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante "*Testo unico governo del territorio e materie correlate*", e successive modificazioni ed integrazioni;

- il regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2, recante "*Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)*";

- la deliberazione della Giunta Regionale 12 aprile 2005, n. 657, recante “*L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e L.R. 22 febbraio 2005, n. 11. Adempimenti in materia di deposito, pubblicazione e comunicazione degli atti inerenti gli strumenti urbanistici e le norme regolamentari*”;
- la legge 18 marzo 1968, n. 249, recante “*Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali*”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, e successive modificazioni ed integrazioni;

***si propone quanto segue:***

1. **Di dare atto**, in merito al piano attuativo di iniziativa privata (con contestuale istanza di permesso di costruire), relativo alla ricostruzione di una porzione di edificio di civile abitazione nel centro storico del Capoluogo, in via Franco Ciri n. 9, proposto dai sig.ri Merlini Adriana e Guglielmi Gianfranco:

**1.a** dell'assenza di osservazioni da parte dei soggetti privati, pervenute durante il periodo di pubblicazione, come risulta dalla certificazione del Segretario Generale in data 21/06/2017;

**1.b** che è stata acquisita in data 09/03/2017 la verifica di carattere igienico sanitario, come previsto dall'articolo 56, comma 6, della citata legge regionale n. 1/2015, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con esito favorevole;

**1.c** che è stata acquisita in data 15/06/2018 dal *Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche* della Regione Umbria il parere favorevole, ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, in merito alla compatibilità delle previsioni del piano con le condizioni geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio interessato.

**1.d** che in esito alla richiesta dell'Ente (recante protocollo comunale n. n. 47754 in data 09/07/2018), il *Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche* della Regione Umbria, con nota acquisita a protocollo comunale n. 48949 in data 13/07/2018, ha ritenuto di convalidare il parere espresso in sede comunale nelle more dell'adozione del piano attuativo di che trattasi, come previsto dall'articolo 21-nonies, comma 2, della legge n. 241/1990.

2. **Di ritenere**, stante la convalida di cui al precedente punto 1.d del parere espresso dall'Ente nel citato atto di Giunta Comunale n. 29/2017 di adozione del piano, di non procedere alla riedizione degli adempimenti fino ad ora espletati (in riferimento al procedimento per l'approvazione del piano attuativo in questione), e di conseguenza proseguire e completarne l'iter istruttorio.

3. **Di approvare** conseguentemente, ai sensi e per gli effetti del Titolo III, Capo I, della legge regionale n. 1/2015, il piano attuativo individuato al precedente punto 1, e già adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 26/01/2017.

4. **Di dare atto** che gli elaborati costitutivi il piano attuativo di cui sopra, sottoscritto dal tecnico progettista ing. Paolo Battaglini, sono costituiti da:

- All. A - dati anagrafici e fiscali dei richiedenti e dei progettisti
- All. B - estratto del P.R.G.- stralcio planimetria catastale - stralcio planimetria catastale attuale
- All. C - documentazione fotografica
- All. D - relazione tecnica - dichiarazione di conformità
- All. E - normativa tecnica di attuazione
- All. F - documentazione comprovante il titolo ad intervenire

- *All. G - scrittura privata tra proprietari confinanti*
- *Relazione e verifica di compatibilità idraulica*
- *Tav. 1 – stato attuale: piante piano terra, primo e coperture - sezioni e prospetti - planimetria generale - calcolo s.u.c. e volume*
- *Tav. 2 – progetto: piante piano terra, primo e coperture - sezioni e prospetti – planimetria generale - calcolo s.u.c. e volume e superficie utile*
- *Tav. 3 - progetto architettonico: planimetria generale con quote di riferimento- sezione AA*
- *Relazione geologica - relazione sulla modellazione sismica;*

e che tali elaborati sono i medesimi rispetto a quelli già allegati alla deliberazione di adozione (e pertanto non allegati al presente provvedimento, bensì semplicemente richiamati), non essendo intervenute modificazioni a seguito di osservazioni o repliche dei soggetti privati.

5. **Di stabilire**, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, della legge regionale n. 1/2015, che la validità del piano attuativo è fissata in dieci anni dalla data di pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione di approvazione, dalla quale decorre l'efficacia del medesimo.

6. **Di confermare**, in coerenza con quanto già stabilito nell'atto di adozione, che l'attuazione delle previsioni del piano attuativo in questione non sarà necessario procedere alla stipula di alcuna convenzione urbanistica, né di atto unilaterale d'obbligo, in quanto il piano non prevede la realizzazione di opere di urbanizzazione finalizzate all'attuazione del medesimo.

7. **Di demandare** all'Area Governo del Territorio, gli adempimenti conseguenti all'approvazione del piano attuativo in questione, ed in particolare quelli previsti dalla legge regionale n. 1/2015 secondo le procedure definite con la deliberazione della Giunta Regionale n. 657/2005, riguardanti:

**7.a** il deposito della presente deliberazione presso la Segreteria Comunale e la notifica della stessa a ciascun proprietario dell'immobile interessato dal piano (articolo 57, comma 1);

**7.b** l'invio della presente deliberazione, in estratto, alla Regione per la pubblicazione sul B.U.R. (articolo 56, comma 18) nonché degli atti (in formato cartaceo ed, ove prescritto, in formato numerico georeferenziato) (articolo 252, commi 1 e 2).

**INFINE**, considerata l'urgenza, si propone di dichiarare, con separata votazione, la deliberazione di cui alla presente proposta, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000.

24-08-2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
LUCA PIERSANTI

**Proponente**  
**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO, IN VIA FRANCO CIRI N. 9. APPROVAZIONE.

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Foligno, 30-07-2018

**AREA GOVERNO DEL TERRITORIO**

FRANCESCO MARIA CASTELLANI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:** PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA RELATIVO ALLA RICOSTRUZIONE DI UNA PORZIONE DI EDIFICIO DI CIVILE ABITAZIONE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO, IN VIA FRANCO CIRI N. 9. APPROVAZIONE.

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere Non Necessario alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Foligno, 05-09-2018

**IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI  
FINANZIARI**

DOTT. SANDRO ROSSIGNOLI

---

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto:

**IL SINDACO**  
DOTT. NANDO MISMETTI

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
DOTT. PAOLO RICCIARELLI

---

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005